



REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Nel rispetto dell'Intesa interregionale Lombardia/Veneto ratificata con L.R. Lombardia n. 15 del 16 aprile 2014 e dei criteri dettati dall'art. 82 della L.R. n. 31/2008 nonché dal Regolamento Regionale Lombardia 8 giugno 2012, n. 1, il presente regolamento disciplina il procedimento elettorale per l'elezione degli organi del Consorzio di bonifica Garda Chiese, operante in comprensorio interregionale disciplinato dalla citata Intesa.
2. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, ultimo periodo, della L.R. n. 25/2011, si applica in sostituzione del Regolamento Regionale Lombardia 8 giugno 2012, n. 1.

Art. 2

(Aventi diritto al voto)

1. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 82, comma 2, lettera b), della L.R. n. 31/2008, hanno diritto al voto tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio "Destra Mincio" e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal Consorzio di bonifica Garda Chiese, ai sensi dall'articolo 90 della citata L. R. n. 31/08, i titolari di diritti reali, nonché i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile e sono iscritti nel catasto consortile.
2. Si considerano aventi diritto al voto anche i rappresentanti, i mandatari e gli eredi di cui ai commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'art. 5, purché i relativi titoli siano consegnati agli Uffici consortili almeno tre giorni prima del primo giorno fissato per le elezioni per l'annotazione nelle liste elettorali. Il termine è perentorio.

Art. 3

(Distretti elettorali)

1. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione il Comprensorio è suddiviso in distretti elettorali come individuati dall'art. 8 dello Statuto consortile:
 - Il Distretto di Collina che elegge 6 rappresentanti e che comprende i Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Pozzolengo, Sirmione e Valeggio sul Mincio;

- Il Distretto di Pianura che elegge 6 rappresentanti e che comprende i Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castellucchio, Ceresara, Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Marcaria, Mariana Mantovana, Medole, Piubega, Redondesco, Rodigo, Acquafredda, Fiesse e Isola Dovarese.

Art. 4

(Elenco degli aventi diritto al voto)

1. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è formato sulla base degli avvisi di pagamento o di altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all'esercizio finanziario in corso ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della L.R. n. 31/08 ed è adottato dal Direttore Generale del Consorzio, separatamente per ciascun distretto elettorale.
2. L'elenco è depositato presso la sede del Consorzio, almeno centoventi giorni antecedenti al primo giorno di votazione e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati nel sito del Consorzio e con ogni altro mezzo idoneo individuato dal Consiglio di Amministrazione. I soggetti iscritti nell'elenco nonché altri consorziati che ritengono di avere titolo all'iscrizione possono presentare al consorzio richiesta scritta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it) entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide in merito ai reclami presentati dai soggetti interessati contro le risultanze dell'elenco provvisorio e alle richieste di rettifica di cui al comma 2 e approva l'elenco definitivo entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente.
4. La decisione è comunicata ai soggetti interessati entro cinque giorni con le modalità di cui al comma 2.

Art. 5

(Diritto ed esercizio di voto)

1. Ogni elettore ha diritto ad esprimere il voto all'interno del proprio distretto e della propria fascia di contribuzione.
2. I soggetti indicati all'art. 2 sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto per ogni distretto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in comuni diversi dello stesso distretto.
3. In caso di comunione, il cumulo è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in comunione, sia agli immobili di cui egli è proprietario a titolo personale sia a quelli in proprietà di altra comunione di cui egli è primo intestatario. Nel caso di cumulo fra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate o di più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante sarà iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.
4. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo personale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

- 5.** Per gli organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del Codice Civile.
- 6.** Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato dai loro rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.** Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.
- 8.** I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti di cui commi 5, 6 e 7, anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sono consegnati agli uffici consortili almeno quattro giorni prima del primo giorno di votazione per l'annotazione nelle liste elettorali. Il termine è perentorio.
- 9.** In caso di comunione, che non sia stata oggetto di cumulo non omogeneo ai sensi del comma 3, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferito mandato congiunto dalla maggioranza della comunione con atto sottoscritto corredato a pena di nullità da fotocopia dei documenti di identità di tutti i deleganti. Il mandato è consegnato agli uffici consortili almeno quattro giorni prima del primo giorno di votazione per l'annotazione nelle liste elettorali. Il termine è perentorio.
- 10.** In caso di decesso di persone fisiche aventi diritto al voto, è in facoltà degli eredi presentare, anche mediante la sottoscrizione di uno solo di essi, richiesta di annotazione nell'elenco degli aventi diritto al voto allegando copia della visura catastale aggiornata della nuova intestazione o della dichiarazione di successione, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'istanza è presentata agli uffici consortili almeno quattro giorni prima del primo giorno di votazione. Il termine è perentorio. Il voto sarà esercitato dal primo intestatario risultante dalla visura catastale o, in assenza, dalla dichiarazione di successione oppure della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, esclusi comunque i legatari.

Art. 6

(Convocazione degli aventi diritto al voto)

- 1.** Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi entro il 30 giugno dell'anno di scadenza degli organi ordinari di amministrazione, fissa la data delle votazioni, che si svolgono per quattro giorni non festivi, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 15 dicembre.
- 2.** Della convocazione e del procedimento di formazione delle liste dei candidati deve essere data tempestiva ed ampia notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale del consorzio, sul sito istituzionale della Regione e con ogni altro mezzo idoneo individuato dal Consiglio di Amministrazione.
- 3.** Il Direttore Generale, successivamente all'informativa di cui al comma 2, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, dà tempestiva e ampia comunicazione sul territorio con le modalità di cui al comma 2, delle date di svolgimento delle elezioni, delle candidature presentate, delle località presso cui si svolgono le operazioni elettorali e dei termini per la presentazione agli uffici dei documenti attestanti la qualità di legale rappresentante o di erede e delle deleghe e dei mandati per l'espressione del voto.

Art. 7

(Deleghe per l'espressione del voto)

- 1.** Le persone fisiche aventi diritto al voto, con esclusione dei rappresentanti e dei mandatori di cui ai commi 5,6,7 e 9 dell'art. 5, possono farsi sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente al medesimo distretto e alla medesima fascia, mediante delega conferita con atto sottoscritto autenticato da notaio, segretario comunale del Comune di residenza del delegante o da funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di residenza del delegante oppure da funzionario del Consorzio incaricato dal Direttore Generale. La delega è consegnata agli uffici consortili almeno quattro giorni prima del primo giorno di votazione per l'annotazione nelle liste elettorali. Il termine è perentorio.
- 2.** Ciascun soggetto non può esercitare più di due deleghe nel medesimo distretto.
- 3.** Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonché ai dipendenti del Consorzio.

Art. 8

(Modalità di votazione)

- 1.** Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, in entrambi i distretti, gli aventi diritto al voto di cui all'articolo 2 sono suddivisi in due fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza proporzionale al rapporto tra il carico contributivo complessivo della fascia stessa e il totale della contribuzione del distretto.
- 2.** Le fasce sono così determinate:
 - gli elettori del distretto sono ordinati in unico elenco per valore crescente di contributo;
 - alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al contributo del contribuente che, sommato ai contributi degli utenti che lo precedono nell'elenco, raggiunge o supera la metà della contribuzione totale del distretto; la prima fascia elegge tre Consiglieri;
 - alla seconda fascia appartengono i consorziati che non appartengono alla prima; la seconda fascia elegge tre Consiglieri.
- 3.** In ciascuna fascia di ciascun distretto due seggi sono assegnati alla lista maggiormente votata e un seggio è assegnato alla lista che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista maggiormente votata.
- 4.** La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti dagli avvisi di pagamento o dagli altri strumenti di riscossione dei contributi di cui all'art. 4.

Art. 9

(Candidati e sottoscrittori delle liste)

- 1.** Entro il termine massimo delle ore dodici del 30 settembre dell'anno di scadenza degli organi ordinari di amministrazione, un numero di almeno cinquanta e di non oltre settantacinque consorziati, iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto appartenenti alla medesima fascia e del medesimo distretto, presentano al consorzio liste di candidati da eleggere, scelti tra consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto appartenenti alla fascia e al distretto di riferimento; sono comunque sufficienti firme che rappresentino almeno il cinque per cento degli appartenenti alla medesima fascia e del medesimo distretto,

2. In ogni lista di fascia e di distretto le candidature di cui al comma precedente devono essere non inferiori a quattro e non superiore a sei.
3. Le liste dei candidati devono essere firmate per accettazione dagli stessi candidati; le firme dei candidati e dei presentatori devono essere corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità, nonché dalla dichiarazione dei contribuenti di non versare in casi di ineleggibilità o di inconferibilità di cui all'articolo 10.
4. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.
5. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista, anche se relative a fasce o distretti diversi. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive. I candidati non possono essere sottoscrittori di lista, se una lista contiene sottoscrittori che siano anche candidati la sottoscrizione di lista si intende come non apposta.
6. Non possono essere candidati, quanti si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo successivo.
7. Possono essere candidati o presentatori di lista i rappresentanti e i mandatari e gli eredi di cui ai commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'art. 5, purché i rispettivi titoli siano allegati alla lista.

Art. 10

(Ineleggibilità e inconferibilità)

1. Non possono essere candidati, designati o eletti alla carica di consigliere:
 1. i minori, gli interdetti, gli inabilitati;
 2. i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
 3. gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 4. coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
 5. amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio, nonché i consiglieri regionali in carica;
 6. i dipendenti in servizio del Consorzio, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro, di consulenza o incarichi professionali o percepiscano assegno pensionistico a carico del Consorzio;
 7. i titolari di impresa, gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società aventi rapporti di appalto o forniture con il Consorzio;
 8. i contribuenti e gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
 9. coloro che abbiano personalmente lite pendente col Consorzio, nonché gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società che abbiano liti pendenti con il Consorzio.
2. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39, e successive modificazioni in materia di inconferibilità.

Art. 11

(Incompatibilità)

1. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e i discendenti fino al I grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti dei rappresentanti degli enti territoriali rispetto agli eletti e, nel caso di componenti entrambi eletti, di colui che è gravato da minori contributi. Nel caso di incompatibilità tra soggetti designati dagli enti locali l'incompatibilità ha effetto nei confronti del designato dai comuni o dalla provincia rispetto al delegato regionale oppure dal designato dai comuni nei confronti del rappresentante provinciale.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39, e successive modifiche ed integrazioni in materia di incompatibilità.

Art. 12

(Presentazione e accettazione delle liste)

1. Le liste di candidati devono essere consegnate, presso la sede consortile in unico originale, a funzionario del consorzio designato dal Direttore Generale. Il funzionario del consorzio ne accusa ricevuta, restituendo una copia fotostatica attestante il giorno e l'ora di ricezione.
2. Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione o meno delle liste sono adottate dal Direttore Generale entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione e comunicate, nei successivi 5 giorni, al primo tra i sottoscrittori di ogni lista. Contro le determinazioni del Direttore Generale è ammesso reclamo al Consiglio di Amministrazione che decide nei successivi 5 giorni dandone comunicazione al presentatore del reclamo e al primo tra i sottoscrittori delle liste interessate dal reclamo.
3. Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati superiore a quello previsto al comma 2 dell'articolo 9, le liste stesse sono ridotte escludendo i candidati eccedentari in ordine di lista.
4. La riduzione del numero di candidati delle liste viene comunicata al primo sottoscrittore della medesima, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.
5. Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Direttore Generale del Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
6. Il Direttore Generale provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo on-line del consorzio almeno 10 giorni antecedenti la data delle elezioni.
7. Le liste dei candidati sono altresì affisse con manifesto nelle sedi del seggio elettorale.

Art. 13

(Seggio elettorale)

1. E' istituito un unico seggio elettorale che opererà il primo giorno di votazione presso l'Ufficio

consortile in Monzambano, il secondo in Guidizzolo, il terzo in Asola e l'ultimo giorno presso la sede del Consorzio in Mantova.

2. Ogni elettore potrà votare nel giorno e nella località che preferisce indipendentemente dal distretto di appartenenza.
3. Il seggio elettorale è composto da un numero di cinque componenti: un presidente, un vicepresidente, un segretario e due scrutatori.
4. I componenti il seggio elettorale sono nominati dal Direttore Generale prioritariamente fra il personale dipendente del Consorzio. In caso di carenza in organico, possono essere nominati soggetti esterni, inseriti in apposito elenco formato secondo criteri di trasparenza, con specifico compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Durante le operazioni di voto e di spoglio devono essere presenti almeno tre componenti del seggio.
6. Al seggio è ammessa la presenza di un unico rappresentante per ogni lista, qualora designato in sede di presentazione delle liste.
7. Tra l'apertura e la chiusura giornaliera delle votazioni debbono trascorrere almeno sei ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala sono ammessi a votare.

Art. 14

(Espressione del voto e validità delle votazioni)

1. Gli aventi diritto esprimono il voto per una lista riportata sulla scheda relativa alla propria fascia e al proprio distretto di appartenenza. È ammessa l'espressione di una preferenza per un candidato della lista votata. La preferenza per un candidato assegna il voto anche alla lista corrispondente. Nel caso vengano espresse più preferenze per candidati della stessa lista rimane valido il voto alla lista mentre le preferenze si considerano nulle. Nel caso sia votata una lista e siano espresse una o più preferenze per candidati di altre liste si considera valido il solo voto di lista.
2. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 15

(Spoglio dei voti)

1. Lo spoglio delle schede avviene al termine delle operazioni elettorali dell'ultimo giorno di votazione, separatamente per ciascun distretto e per ciascuna fascia, iniziando dal distretto di pianura, seconda fascia, per terminare col distretto di collina, prima fascia. Il seggio decide a maggioranza dei componenti sulle contestazioni e sulla validità dei voti e delle preferenze.

Art. 16

(Proclamazione degli eletti)

1. Terminati lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti, il presidente del seggio elettorale comunica i risultati nell'ordine decrescente dei voti riportati e proclama gli eletti trasmettendo il relativo verbale alla Direzione Generale del Consorzio, salve le determinazioni definitive in sede di convalida da parte del consiglio eletto nella sua prima adunanza.

2. I candidati con il maggior numero di preferenze validamente espresse nell'ambito della lista più votata sono proclamati eletti fino a raggiungere il numero di due per ciascuna fascia, il terzo seggio è assegnato al candidato con maggiori preferenze nell'ambito della lista che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quella più votata. Nel caso due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, la priorità di assegnazione dei seggi andrà alla lista i cui candidati complessivamente siano soggetti a maggiore contribuzione. In caso di parità dei voti di preferenza o in assenza di voti di preferenza, risultano eletti i candidati appartenenti alla lista secondo l'ordine di precedenza fissato nella lista medesima.

3. In caso per una o più fasce sia presente una lista unica, alla stessa sono attribuiti tre seggi, seguendo l'ordine delle preferenze.

Art. 17
(Accettazione)

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione che è comunicata per iscritto al consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni, consegnato a mano con attestazione di ricevuta dell'eletto o inviato con raccomandata o PEC entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto è considerato rinunciatario e subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Contestualmente all'accettazione l'eletto deve dimostrare con dichiarazione rilasciata dal consorzio o con copia delle ricevute di versamento l'avvenuto pagamento dei contributi consortili per i quali siano scaduti i termini ordinari. La mancata dimostrazione del pagamento dei contributi equivale alla rinuncia. Il mancato pagamento di canoni di concessione di polizza idraulica non costituisce motivo di ineleggibilità o incompatibilità qualora non vi sia lite pendente.

Art. 18
(Procedimento elettorale)

1. Il procedimento elettorale, per quanto non previsto nel presente regolamento, è disciplinato con disposizioni attuative deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19
(Rappresentanti degli enti locali)

1. Entro il 30 ottobre dell'ultimo anno di mandato del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il Presidente della Provincia di Mantova, previo invito del Presidente del Consorzio trasmesso entro il 30 settembre, convoca in assemblea i Sindaci dei comuni interessati dal comprensorio consortile.

2. I Sindaci partecipano all'assemblea anche tramite un assessore o un consigliere allo scopo delegato per iscritto.

3. L'assemblea di cui al comma 1 elegge un amministratore comunale nel Consiglio di Amministrazione.

4. Ogni rappresentante dei Comuni vota per un solo nominativo; è eletto il candidato comunale più votato.

5. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori e i consiglieri in carica dei Comuni interessati dal comprensorio consortile, salve le disposizioni degli artt. 10 e 11 del presente regolamento.

6. Il Presidente della Provincia di Mantova, nei dieci giorni successivi alla assemblea di cui al comma 3,

comunica al Consorzio il nominativo del rappresentante eletto, allegando l'accettazione del medesimo.

7. Entro il 30 novembre dell'ultimo anno di mandato del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il Presidente della Provincia di Mantova, nomina il proprio rappresentante, secondo gli indirizzi generali approvati dal Consiglio Provinciale e nel rispetto degli artt. 10 e 11 del presente regolamento.

8. Il Presidente della Provincia, nei dieci giorni successivi alla designazione di cui al comma 7, comunica al Consorzio il nominativo del proprio rappresentante, allegando l'accettazione del medesimo.

Art. 20

(Designazione del rappresentante della Regione Lombardia)

1. La Regione Lombardia entro il 15 dicembre designa il rappresentante regionale di cui alla lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 82 della L.R. n. 31/2008, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21

(Entrata in carica)

1. I rappresentanti eletti, nominati o designati dai consorziati, dagli enti locali e dalla Regione Lombardia entrano in carica il 1° gennaio successivo alla data delle elezioni. Qualora le elezioni, la nomina o la designazione subiscano un ritardo e siano effettuate in data successiva al 1° gennaio, gli eletti, il nominato o il designato entrano in carica immediatamente.

Art. 22

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione per la convalida degli eletti e per l'elezione del Presidente e dei Vice presidenti)

1. Per la convalida dei consiglieri eletti e per l'elezione del Presidente e dei due Vice presidenti, il consigliere più anziano di età entro il 31 dicembre successivo alle elezioni convoca il Consiglio di Amministrazione da tenersi entro 15 giorni dalla convocazione.

2. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano, sino alla intervenuta accettazione da parte del Presidente eletto.

3. Per l'elezione del Presidente e dei Vice presidenti, nei primi due scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di 8 voti, a partire dal terzo scrutinio, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. Sono eleggibili a Presidente o a Vice Presidente solo i consiglieri eletti dall'assemblea degli aventi diritto al voto.

5. Il voto è espresso in forma palese per appello nominale. E' esclusa la facoltà di richiedere il voto segreto da parte di 1/3 dei consiglieri.

Regolamento approvato con delibera n. 310 del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2022.